

**REGOLAMENTO (CEE) N. 897/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 aprile 1982**

**recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne la concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3487/81<sup>(5)</sup>, fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/81 prevede che la dichiarazione di pagamento deve recare, tra gli altri dati, il peso netto dei prodotti; che inoltre l'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabilisce che i cereali o il malto impiegati devono essere di qualità sana, leale e mercantile; che, ai fini di una maggiore chiarezza è opportuno precisare la nozione di umidità utilizzata nel detto regolamento;

considerando che in effetti il tasso di umidità dei cereali è inferiore o uguale al 16 %; che per l'elaborazione del whisky vengono utilizzati cereali il cui tasso di umidità è superiore al 16 %; che, per tener conto di questo fatto, occorre applicare una riduzione; che è opportuno fissare la riduzione ad un livello più elevato quando i cereali utilizzati hanno un tasso di umidità

superiore al 18 %, in modo da prendere in considerazione il fatto che in tal caso i cereali non sono stati essiccati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1156/77<sup>(7)</sup>, fissa anche un metodo di riferimento per la determinazione del tasso di umidità dei cereali; che è opportuno farvi riferimento, autorizzando anche l'utilizzazione di altri metodi abituali, se tali metodi offrono garanzie sufficienti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/81 è così modificato:

1. la seguente lettera c) è aggiunta nel paragrafo 2:

« c) il tasso di umidità ».

2. è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per l'applicazione del presente regolamento, il peso netto dei cereali impiegati è il peso netto di tali prodotti se il tenore di umidità è inferiore o uguale al 16 %. Se il tenore di umidità dei cereali impiegati è superiore al 16 % e inferiore o uguale al 17 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1,0 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore a 17 % e inferiore o uguale al 18 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 18 %, la diminuzione è del 2 %, per cento di umidità che eccede il 16 %.

Il metodo d'analisi comunitario di riferimento per determinare l'umidità dei cereali destinati all'elaborazione delle bevande alcoliche di cui al regolamento (CEE) n. 1188/71 è quello che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2731/75.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 352 dell'8. 12. 1981, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 11.

Tuttavia, altri metodi abituali possono essere impiegati, sempreché siano tali da dare risultati che non divergano dai risultati ottenuti con il metodo di riferimento di più di 5 punti decimali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi diversi dai metodi comunitari ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---